



COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DEL PATROCINIO COMUNALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30.01.2017

INDICE

- Art. 1 – Obiettivi
- Art. 2 – Definizione
- Art. 3 – Caratteristiche delle iniziative
- Art. 4 – Esclusioni
- Art. 5 – Ulteriori concessioni
- Art. 6 – Procedura per la richiesta e per il rilascio del patrocinio
- Art. 7 – Pubblicizzazione del patrocinio
- Art. 8 – Altri enti pubblici patrocinatori
- Art. 9 – Sponsor privati
- Art.10 – Responsabilità
- Art.11 – Autorizzazioni
- Art.12 – Disposizioni finali

Art. 1 - Obiettivi

1. Con il presente regolamento vengono determinati i criteri e le modalità, nonché le forme di pubblicità, per la concessione del patrocinio e dell'utilizzo dello stemma del Comune di Civate al Piano.

Art. 2 - Definizione

1. Il Comune è ente a finalità generale ai sensi degli articoli 3 e 13 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità esercitando tutte le funzioni che non siano espressamente attribuite ad altri soggetti.
2. Il Comune, sulla base di quanto prevedono gli articoli 118, ultimo comma, e 4, secondo comma, della Costituzione, ma anche ai sensi dell'articolo 8 del succitato Testo Unico, riconosce il ruolo che i cittadini, le formazioni sociali e in genere la società civile svolgono nel perseguimento di finalità di interesse generale. Favorisce quindi l'iniziativa di cittadini, organizzati in gruppi e/o associazioni, per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale e culturale che siano rivolte alla collettività. Per il raggiungimento di tali scopi il Comune si avvale, tra l'altro, dell'istituto del patrocinio.
3. Il patrocinio costituisce un riconoscimento morale, mediante il quale il Comune di Civate al Piano esprime la propria simbolica adesione a una manifestazione ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, storico-artistiche, scientifiche, sportive, educative, turistiche, economiche, umanitarie, sociali, celebrative e istituzionali.
4. Il patrocinio non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale.
5. Il patrocinio può essere concesso anche ad iniziative realizzate fuori dal territorio comunale, purché finalizzate a promuovere il territorio e la sua comunità, o comunque rientranti tra le finalità di cui al comma 3 del presente articolo.
6. La concessione del patrocinio è un atto autonomo rispetto ad altre eventuali forme di intervento comunale, quali l'erogazione di contributi e la collaborazione nella realizzazione delle iniziative nonché dall'applicazione di ogni normativa tributaria.
7. Il patrocinio non è mai concesso con riferimento ad attività generali, ma solo per singole iniziative o per attività programmate in un arco di tempo definito.
8. Il patrocinio è concesso dal Sindaco, consultata la Giunta comunale, previa istruttoria da parte del settore competente.

Art. 3 - Caratteristiche delle iniziative

1. Le iniziative per le quali è possibile richiedere il patrocinio del Comune devono:
 - essere senza scopo di lucro, salvo quelle che rientrano nei fini dell'Amministrazione comunale ossia venga prevista una prevalente finalità di carattere benefico e/o solidaristico, oppure finalizzate alla promozione del paese in modo incisivo;
 - essere pubbliche, con accesso libero o prenotazione aperta alla generalità dei cittadini organizzate in luoghi privi di barriere architettoniche o resi agibili per la manifestazione;
 - garantire la libera espressione delle opinioni, nel caso in cui si tratti di convegni, dibattiti e manifestazioni simili.

Art. 4 – Esclusioni

1. Sono escluse dalla concessione di patrocinio le iniziative e le manifestazioni:
 - promosse da soggetti commerciali o da singoli privati, le cui finalità non rientrino tra quelle espresse dallo Statuto comunale;
 - dalle quali derivino utili per il soggetto promotore, se non nei limiti dell'autofinanziamento della manifestazione e per le finalità associative non a scopo di lucro;
 - che siano promosse da organizzazioni politiche o sindacali, comunque denominate, che siano finalizzate alla propaganda, al proselitismo o al finanziamento della propria struttura organizzativa;
 - che direttamente o indirettamente promuovano o sponsorizzino iniziative di dubbia moralità;
 - che siano sponsorizzate da imprese o aziende la cui attività sia in contraddizione con le attività programmate dall'Amministrazione comunale, con lo Statuto comunale e con l'ordine pubblico.

Art. 5 – Ulteriori concessioni

1. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente ulteriore coinvolgimento del Comune in termini organizzativi e finanziari.
2. Il patrocinio consente agevolazioni tariffarie o di tasse comunali nella misura in cui specifici regolamenti comunali espressamente lo contemplino.

Art. 6 – Procedura per la richiesta e per il rilascio del patrocinio

1. Le richieste di patrocinio devono rispettare i principi della Costituzione Italiana, le normative vigenti nazionali e regionali, lo Statuto Comunale, i rispettivi regolamenti e l'attività programmatica dell'Amministrazione comunale.
2. Le istanze per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore di iniziative, attività o manifestazioni devono essere indirizzate al Sindaco.
3. E' possibile presentare richiesta di patrocinio anche in via telematica utilizzando l'apposita modulistica trasmessa attraverso PEC ovvero, in mancanza, anche a mezzo posta elettronica ordinaria.
4. Per ottenere il patrocinio il richiedente deve inoltrare, a mezzo posta, fax, pec, posta elettronica ordinaria o a mano al protocollo del Comune, domanda scritta su apposito modulo almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione o iniziativa, corredata di una bozza del materiale divulgativo. È facoltà dell'amministrazione prendere comunque in esame istanze pervenute dopo tale termine.
5. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere tutti gli elementi utili per consentire all'Amministrazione comunale di valutarne l'ammissibilità. In particolare deve riportare:
 - la data della manifestazione;
 - gli estremi identificativi del soggetto richiedente (persona fisica, comitato, associazione) e della sua attività statutaria;

- il programma dettagliato della manifestazione o iniziativa;
 - natura, finalità e modalità di svolgimento della manifestazione o iniziativa;
 - l'esatta indicazione (tipologia, dimensioni, quantità) del materiale e degli eventuali interventi di supporto richiesti al Comune oltre al patrocinio;
 - richiesta di chiusura strade, piazze e parcheggi. Sarà competenza del Comune tramite l'Ufficio di Polizia Locale garantire la sicurezza e l'ordine pubblico;
 - indicazione di altri eventuali enti patrocinatori pubblici e/o privati;
 - indicazione di eventuali sponsor;
 - richiesta eventuale di utilizzo gratuito di attrezzature, strutture o locali di proprietà dell'Amministrazione comunale;
 - richiesta eventuale di occupazione di suolo pubblico;
 - ogni altra notizia utile.
6. Il Sindaco, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'istanza, esamina la richiesta e dispone in merito con atto dispositivo in calce alla domanda.
 7. Integrazioni o modifiche sostanziali dell'istanza rappresentano una nuova istanza.
 8. L'Amministrazione comunale verifica i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma con quanto illustrato nell'istanza riservandosi di richiedere, al termine, una relazione.

Art. 7 – Pubblicizzazione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre, in massima evidenza, su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa lo stemma e il nome del Comune di Cividate al Piano e la dicitura "con il patrocinio del Comune di Cividate al Piano",
2. L'utilizzo improprio dello stemma del Comune comporta la revoca del patrocinio e di ogni eventuale agevolazione.
3. L'utilizzo non autorizzato dello stemma è punito con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro secondo quanto disposto dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.).
4. Il materiale divulgativo dell'iniziativa patrocinata deve essere depositata dal richiedente almeno sette giorni prima dell'iniziativa, che dovrà essere conforme all'istanza depositata. In caso negativo il Sindaco potrà revocare, entro 3 giorni, il patrocinio concesso.

Art. 8 – Altri enti pubblici patrocinanti

1. È consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti, a condizione che la circostanza sia stata menzionata nell'istanza di concessione e che venga assicurata pari evidenza ai patrocinanti.

Art. 9 – Sponsor privati

1. Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e sostenute economicamente da istituti di credito, fondazioni o imprese private, è ammessa la citazione dei diversi sponsor in

tutte le forme di pubblicità adottate, a condizione che la circostanza sia menzionata nell'istanza di concessione.

Art. 10 – Responsabilità

1. La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato e con i contenuti dello stesso, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.

Art. 11 – Autorizzazioni

1. La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta richiesti per la realizzazione della manifestazione;
2. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze, e permessi che la normativa al momento vigente contempla.
3. Il patrocinio può essere revocato qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni indicate nel presente regolamento e nel provvedimento di concessione senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta.

Art. 12 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento abroga ogni atto, provvedimento e/o disposizione con esso incompatibile.
2. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.

DOMANDA DI PATROCINIO DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELL'ENTE, ASSOCIAZIONE O FONDAZIONE

Egr. Sig. SINDACO
Comune di Civate al Piano
Piazza Papa Giovanni XXIII
24050 CIVIDATE AL PIANO (BG)

Oggetto: DOMANDA DI CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE

 I sottoscritt_
Legale rappresentante dell'Ente/Associazione/Fondazione.....
.....
con sede a in via.....
provincia.....tel.....cell.....
email

CHIEDE

la concessione del Patrocinio comunale per la seguente iniziativa (1)

.....
.....
.....

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

- che l'Ente/Associazione/Fondazione non persegue scopi di lucro;
- di aver preso visione del regolamento;

A tal fine allega alla presente:

- relazione dettagliata dell'iniziativa, che ne individua sede, tempi di svolgimento, obiettivi e finalità, eventuali altre partnership, sponsor economici e/o tecnici;
- fotocopia di documento di identità in corso di validità del Legale rappresentante.
- esatta indicazione del materiale e degli eventuali interventi di supporto richiesti al Comune.
- segnalazioni relative alla viabilità;
- indicazioni di altri Enti patrocinatori e/o sponsor della manifestazione;
- richiesta di utilizzo di attrezzature, strutture o locali di proprietà comunale;
- richiesta di occupazione di suolo pubblico.

.....li,.....

In fede
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
.....
(firma leggibile)

VISTO: Si concede.

IL SINDACO

.....

(1) Indicare il titolo dell'iniziativa